

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1044

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MORGANTE, ALMICI, AMBROSI, AMORESE, ANTONIOZZI, BENVENUTI GOSTOLI, CANGIANO, CARAMANNA, CARETTA, CERRETO, CIABURRO, CIANCITTO, GIORGIANNI, LAMPIS, LOPERFIDO, MAIORANO, MARCHETTO ALIPRANDI, MASCARETTI, MOLLICONE, PADOVANI, POLO, ROSSO, SCHIANO DI VISCONTI, URZÌ, VIETRI, VINCI

Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di accessibilità della fruizione delle opere cinematografiche alle persone con disabilità

Presentata il 24 marzo 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per una persona con disabilità andare al cinema non sempre è un'impresa semplice. E non solo per le barriere architettoniche.

A più di un secolo dalla sua nascita il cinema ha fatto notevoli passi avanti, dal 3D alla realtà virtuale, ma l'obiettivo di diventare realmente accessibile a chiunque è ancora da raggiungere, soprattutto in Italia. Audiodescrizioni e sottotitoli non sono sempre disponibili e nelle case cinematografiche nessuno pensa a produzioni accessibili sin dall'inizio. Eppure, con le nuove tecnologie provvedere alla sottotitolazione o all'audiodescrizione che viene fatta normalmente con il contributo di uno sce-

neggiatore e di una voce che racconta, non è difficile e comporta costi ben più limitati rispetto a quanto avveniva in anni passati.

Per questo da anni le associazioni si battono per la resa accessibile del grande schermo, portando la questione anche al centro di eventi importanti, come la Festa del cinema di Roma.

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la Convenzione ONU del 2006 sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, riafferma il principio dell'universalità, indivisibilità, interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani; riconosce l'importanza dell'accessibilità al-

l'ambiente fisico, sociale, economico e culturale, alla salute, all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione, per permettere alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.

In particolare, la Convenzione, all'articolo 30, prevede che le persone con disabilità (a) godano dell'accesso ai materiali culturali in formati accessibili; (b) abbiano accesso a programmi televisivi, film, teatro e altre attività culturali, in forme accessibili; (c) abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.

Anche il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione del 28 aprile 2015 sul cinema europeo nell'era digitale (2014/2148(INI)) e nel capitolo «Promozione, distribuzione transfrontaliera e accessibilità», al punto 9, ribadisce la fondamentale importanza di migliorare l'accessibilità delle opere cinematografiche per le persone disabili, in particolare mediante la descrizione audio e la sottotitolazione.

In Italia, con la legge 14 novembre 2016, n. 220, sembrava si fossero fatti passi avanti nel cinema, se solo si considera che per le produzioni cinematografiche ammesse ai contributi erogati dalla direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero della cultura è prevista la scrittura video per i non udenti e l'audiodescrizione per i non vedenti. Quello che avviene però normalmente è che ciò vale solo per la copia che viene depositata e per poche altre copie, mentre le effettive copie dei film in circolazione non contengono nulla di tutto ciò. Peraltro, a essere sempre sprovviste di sottotitoli sono proprio le opere di nazionalità italiana, che potrebbero persino essere un

utile veicolo per la promozione della lingua italiana per molti cittadini che non sono madre lingua italiana.

È giunto, perciò, il momento che il legislatore ponga mano a questo *vulnus* normativo, che è anche un *vulnus* sociale. I non vedenti e non udenti in Italia ammontano a qualche milione di unità ed è assurdo che, nonostante l'articolo 3 della Costituzione preveda l'uguaglianza di tutti i cittadini e il superamento di differenze che riguardano la condizione degli individui, molti siano ancora esclusi di fatto dal poter partecipare alla visione del cinema.

Alla luce di tali considerazioni la presente proposta di legge, di modifica della legge 14 novembre 2016, n. 220, vincola l'attribuzione della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e delle opere audiovisive alla produzione di scrittura video per i non udenti e audiodescrizione, in lingua italiana, per i non vedenti (lettera a)), prevede degli incentivi per le sale che programmano spettacoli con sottotitoli e audiodescrizioni (lettera e)), l'introduzione di sanzioni per chi non ottempera ai criteri di accessibilità delle opere (lettera f)) ed esplicita che il Consiglio superiore per il cinema e l'audiovisivo abbia funzioni di vigilanza sull'accessibilità delle opere alle persone disabili e anziane (lettera b)).

La proposta prevede, poi, che tra le spese per le quali è riconosciuto un credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post-produzione, di cui alla legge 14 novembre 2016, n. 220, siano ricomprese anche le spese tecniche, comprese quelle relative all'accessibilità delle opere per le persone con disabilità (lettera c)); un concetto successivamente specificato nella lettera d) di modifica dell'articolo 26, relativo ai contributi selettivi.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« *b-bis*) produzione di scrittura video per i soggetti con disabilità uditiva e audiodescrizione, in lingua italiana, per i soggetti con disabilità visiva »;

b) all'articolo 11, comma 3, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« *b-bis*) vigila sull'accessibilità delle opere cinematografiche e audiovisive per le persone con disabilità, anche uditiva e visiva, e per le persone anziane »;

c) all'articolo 17, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per l'accessibilità delle opere cinematografiche e audiovisive per le persone con disabilità, anche uditiva e visiva »;

d) all'articolo 26, comma 4, dopo le parole: « per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive » sono aggiunte le seguenti: « e cinematografiche accessibili per le persone con disabilità, anche uditiva e visiva »;

e) all'articolo 28, comma 1:

1) le parole: « e di 10 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 »;

2) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« *d-bis*) alla programmazione di opere cinematografiche con sottotitolazione e audiodescrizione »;

f) all'articolo 35, comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« *c-bis*) prevedere misure sanzionatorie per chi non ottempera ai criteri di

accessibilità delle opere cinematografiche e audiovisive per le persone con disabilità, anche uditiva e visiva ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

